

**Legge regionale 6 agosto 1987, n. 37 (BUR n. 45/1987)
(Novellazione)**

**MODIFICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, N. 29 "INTERVENTI A
FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO MONTAGNA".**

Articolo unico

1. Il primo comma dell'articolo n. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

"E' istituita la Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane. La Conferenza è formata dai presidenti delle comunità montane del Veneto, dai presidenti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, dal Sindaco del comune di Belluno, da tre sindaci di comuni montani designati dall'Anci, ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato".